

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3081

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSANDRO PAGANO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO, ZENNARO**

Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

*Presentata il 4 maggio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge mira a porre rimedio all'annoso problema del ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, consentendo, come già è stato previsto dalla legge per gli anni passati, alle imprese (piccole, medie e grandi) di compensare i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per forniture, somministrazioni, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei con-

fronti della pubblica amministrazione e certificati.

Peraltro, i crediti certificati non sono compensabili mediante imposte correnti o avvisi bonari, ma possono essere utilizzati in compensazione solo con importi già iscritti a ruolo e, quindi, gravati da sanzioni e dai relativi interessi che fanno lievitare il debito dell'impresa o del professionista di oltre il 40 per cento.

L'attuale impianto normativo (articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) prevede che i creditori della pubblica amministrazione possono compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero del-

l'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione.

Finora, la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è stata prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni e ha, pertanto, avuto sempre un carattere temporaneo. La presente proposta di legge mira, invece, a rendere permanente e automatica l'operatività dell'istituto della compensazione dei crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. A tale riguardo, si evidenzia che rinviare all'adozione di specifici provvedimenti normativi (rimessi alla discrezionalità del legislatore) l'operatività della compensazione prevista dal citato articolo 28-*quater* finisce per ledere il relativo diritto riconosciuto alle imprese e ai professionisti che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili – regolarmente certificati – nei confronti

di pubbliche amministrazioni. Pertanto, introdurre meccanismi automatici che consentano agli operatori economici che vantano, a seguito di servizi resi in favore della pubblica amministrazione, crediti certi, liquidi ed esigibili di compensare gli stessi con i debiti tributari iscritti a ruolo risulta certamente più opportuno, al fine di restituire certezze al sistema imprenditoriale, già particolarmente vessato nell'attuale periodo di note contingenze sanitarie e che costituisce il motore portante dell'economia nazionale. Inoltre, la mancata previsione di tali meccanismi avrebbe ricadute molto gravi per le imprese che, pur vantando ingenti crediti certi, liquidi ed esigibili (regolarmente certificati) nei confronti della pubblica amministrazione, per continuare a operare nel mercato sarebbero costrette a sottrarre, ove ne avessero la disponibilità, risorse finanziarie alla gestione corrente, penalizzando fornitori e dipendenti ed esponendosi a un concreto rischio di fallimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al comma *7-bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « , nell'anno 2014, » sono soppresse.

2. Le disposizioni dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, si applicano, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, per ciascun anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.



\*18PDL0141480\*